

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/TFN-ST – RIUNIONE DEL 4.2.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 4 febbraio 2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO 29 – POLVERINO MARCO – (CALCIATORE - MATR. FIGC 5602077 – n. 17.II.2000) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD QUARTOGRAD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 103BIS NOIF).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Polverino Marco lamentando un vuoto normativo circa la mancata previsione della possibilità di svincolo ex artt. 102 e 103 NOIF, allorché un tesserato non può più svolgere l'attività sportiva per espressa rinuncia della società di appartenenza ad una delle attività agonistiche riconosciute nell'ambito Federale.

Il caso di specie nasce dalla rinuncia della ASD Juve Domitia a disputare il Campionato Dilettantistico L.N.D. a favore del Settore Giovanile e Scolastico, laddove il ricorrente, poi ceduto in prestito, risulta tesserato come Giovane Dilettante.

Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, *sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori*, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento o allo svincolo ed, anche, su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta.

Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l'effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto *vulnus* normativo da colmare.

Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario.

In oltre e per il caso di specie si rappresenta come le NOIF riconoscono all'interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

Per quanto sopra il reclamo deve essere dichiarato inammissibile mancandone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Polverino Marco.
Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO 30 – SOPRANO SIMONE – (CALCIATORE - MATR. FIGC 6918427 – n. 6.10.2000) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD CALCIO POMIGLIANO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 103BIS NOIF).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Soprano Simone lamentando un vuoto normativo circa la mancata previsione della possibilità di svincolo ex artt. 102 e 103 NOIF, allorché un tesserato non può più svolgere l'attività sportiva per espressa rinuncia della società di appartenenza ad una delle attività agonistiche riconosciute nell'ambito Federale.

Il caso di specie nasce dalla rinuncia della ASD Juve Domizia a disputare il Campionato Dilettantistico L.N.D. a favore del Settore Giovanile e Scolastico, laddove il ricorrente, poi ceduto in prestito, risulta tesserato come Giovane Dilettante.

Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, *sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori*, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento o allo svincolo ed, anche, su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta.

Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l'effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto *vulnus* normativo da colmare.

Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario.

In oltre e per il caso di specie si rappresenta come le NOIF riconoscono all'interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

Per quanto sopra il reclamo deve essere dichiarato inammissibile mancandone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Soprano Simone.
Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO 31 – ROMANO FRANCESCO – (CALCIATORE - MATR. FIGC 5841095 – n. 27.8.2001) – ASD JUVE DOMIZIA – SSD BRINDISI FC - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 103BIS NOIF).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Romano Francesco lamentando un vuoto normativo circa la mancata previsione della possibilità di svincolo ex artt. 102 e 103 NOIF, allorquando un tesserato non può più svolgere l'attività sportiva per espressa rinuncia della società di appartenenza ad una delle attività agonistiche riconosciute nell'ambito Federale.

Il caso di specie nasce dalla rinuncia della ASD Juve Domitia a disputare il Campionato Dilettantistico L.N.D. a favore del Settore Giovanile e Scolastico, laddove il ricorrente, poi ceduto in prestito, risulta tesserato come Giovane Dilettante.

Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, *sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori*, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento o allo svincolo ed, anche, su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta.

Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l'effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto *vulnus* normativo da colmare.

Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario.

In oltre e per il caso di specie si rappresenta come le NOIF riconoscono all'interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

Per quanto sopra il reclamo deve essere dichiarato inammissibile mancandone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Romano Francesco.
Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO 32 – D'ISANTO FRANCESCO – (CALCIATORE - MATR. FIGC 5840957 – n. 2.5.2000) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD CALCIO POMIGLIANO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 103BIS NOIF).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore D'Isanto Francesco lamentando un vuoto normativo circa la mancata previsione della possibilità di svincolo ex artt. 102 e 103 NOIF, allorquando un tesserato non può più svolgere l'attività sportiva per espressa rinuncia della società di appartenenza ad una delle attività agonistiche riconosciute nell'ambito Federale.

Il caso di specie nasce dalla rinuncia della ASD Juve Domitia a disputare il Campionato Dilettantistico L.N.D. a favore del Settore Giovanile e Scolastico, laddove il ricorrente, poi ceduto in prestito, risulta tesserato come Giovane Dilettante.

Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, *sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori*, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento o allo svincolo ed, anche, su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta.

Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l'effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto *vulnus* normativo da colmare.

Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario.

In oltre e per il caso di specie si rappresenta come le NOIF riconoscono all'interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

Per quanto sopra il reclamo deve essere dichiarato inammissibile mancandone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore D'Isanto Francesco.
Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO 33 – DI MARINO CHRISTIAN – (CALCIATORE - MATR. FIGC 2018904 – n. 11.3.2001) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD QUARTOGRAD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 103BIS NOIF).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Di Marino Christian lamentando un vuoto normativo circa la mancata previsione della possibilità di svincolo ex artt. 102 e 103 NOIF, allorquando un tesserato non può più svolgere l'attività sportiva per espressa rinuncia della società di appartenenza ad una delle attività agonistiche riconosciute nell'ambito Federale.

Il caso di specie nasce dalla rinuncia della ASD Juve Domitia a disputare il Campionato Dilettantistico L.N.D. a favore del Settore Giovanile e Scolastico, laddove il ricorrente, poi ceduto in prestito, risulta tesserato come Giovane Dilettante.

Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, *sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori*, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento o allo svincolo ed, anche, su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta.

Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l'effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto *vulnus* normativo da colmare.

Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario.

In oltre e per il caso di specie si rappresenta come le NOIF riconoscono all'interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

Per quanto sopra il reclamo deve essere dichiarato inammissibile mancandone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Di Marino Christian.
Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

6) RECLAMO 37 – CALCIO AVELLINO SSD ARL - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ALFAGEME LUIS MARIA – MATR. FIGC 4382902 – n. 17.12.1984).

Con atto del 22 gennaio 2019, la società Calcio Avellino SSD a r.l. proponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale il dipartimento Interregionale della L.N.D. aveva respinto la richiesta di tesseramento, in favore della stessa Calcio Avellino SSD, del calciatore Alfageme Luis Maria, con la seguente motivazione: *“calciatore non tesserabile (vedi art. 40 quater NOIF): ore 15,40 del giorno 22 gennaio 2019”*.

A fondamento del proprio reclamo, la società sportiva deduceva che la L.N.D. avrebbe errato nell'applicare l'art. 40 quater NOIF, laddove avrebbe dovuto applicare i punti 6) e 7) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 63 del 6 giugno 2018, che regola il tesseramento dei calciatori che modificano il loro *status* nel corso della medesima stagione sportiva.

Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto.

L'art. 40 quater NOIF disciplina il tesseramento dei calciatori stranieri per le società dilettantistiche e prevede, come termine massimo per il tesseramento, la data del 31 dicembre. Tale norma ha carattere generale.

La FIGC, tuttavia, a mezzo di comunicati ufficiali, può stabilire, per le singole stagioni sportive, norme diverse e specifiche per il tesseramento dei calciatori.

Con il punto 6) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 63 del 6 giugno 2018, la FIGC ha disciplinato, in relazione alla stagione sportiva 2018-2019, il tesseramento dei calciatori professionisti che, per qualsiasi motivo, abbiano risolto il loro rapporto contrattuale.

Tale norma, in particolare, stabilisce che *Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il loro rapporto contrattuale, possono avvenire: da domenica 1 luglio 2018 a mercoledì 30 gennaio 2019 (ore 19.00).*

Questa norma, dunque, può essere considerata una norma speciale rispetto alla normativa generale prevista dalle NOIF, ed, in quanto norma speciale, idonea a derogare la stessa.

Invero, in caso di antinomia tra due norme giuridiche prevale quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra. Quest'ultima non cessa del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione.

Del resto, se così non fosse, significherebbe privare di qualsivoglia valore le regole stabilite nei Comunicati Ufficiali.

Alla stregua di quanto detto, è evidente che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il punto 6) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 63 del 6 giugno 2018.

Nel caso di specie, difatti, il calciatore extracomunitario Alfageme Luis Maria, nel corso della stagione sportiva 2018-2019, aveva risolto il proprio rapporto contrattuale con la società FC Casertana, militante in Lega Pro.

Dopodiché si era tesserato per la società dilettantistica SSD Calcio Avellino, la quale aveva provveduto a depositare l'atto di tesseramento il 22 gennaio 2019, ossia entro il termine stabilito dal suddetto Comunicato Ufficiale.

Da qui l'accoglimento del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dalla Società Calcio Avellino SSD srl e, per l'effetto, dichiara valido il tesseramento del calciatore Alfageme Luis Maria – matr. FIGC 4382902 – n. 17.12.1984 - in favore della stessa a far data dal 22.1.2019.

Nulla per la tassa.

7) RECLAMO 28 – ABCHA OMAR (CALCIATORE – MATR. FIGC 5792641 – n. 4.1.2001) – ASD UNIONE SILE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA DEI GENITORI).

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il sig. Abcha Mohamed Ali ha chiesto l'annullamento del tesseramento del proprio figlio Abcha Omar, nato a Cittadella il 04.01.2001 matr. 5792641, dalla ASD Unione Sile, per apocrifia della sua firma.

Il Tribunale rileva che il reclamo è stato sottoscritto dal solo sig. Abcha Mohamed Ali ed è stato inviato a mezzo raccomandata in data 11.01.2019, quando il calciatore Abcha Omar era diventato maggiorenne. Pertanto, il reclamo doveva venire sottoscritto anche dal detto calciatore e, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Abcha Omar.
Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata

Pubblicato in Roma il 18 febbraio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina